

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2004, n. 969.

Comune di Broccostella (FR). Variante alle N.T.A. del P.R.G. adottata con D.C.C. n. 26 del 28 ottobre 1998. Approvazione Pag. 35

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2004, n. 970.

Comune di Orcinico (RI). Variante al PRG. Lavori per la realizzazione della porta di accesso nord-est del parco naturale dei Monti Lucretili. Legge 3 gennaio 1978 n. 1, adottata con D.C.C. n. 5 del 14 febbraio 2003. Approvazione Pag. 42

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2004, n. 991.

Comune di Farnia (IT). Variante al PRG. Area di Rispetto Sorgenti adottata con D.C.C. n. 60 del 9 giugno 2000. Approvazione Pag. 49

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2004, n. 992.

Comune di Valentano (VT). Variante all'art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. Approvazione. Delibera di C.C. n. 26 del 29 luglio 2002. Pag. 56

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2004, n. 1010.

Applicazione delle disposizioni previste dal decreto legge n. 168/2004, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191. Pag. 60

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2004, n. 1011.

Legge regionale n. 10/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Providenze finanziarie regionali per un importo di Euro 3.699.349,00 relative ai Contratti di quartiere del Comune di Roma localizzati nei quartieri «Pignone», «Canale del Pescatore», «Tor Sapienza» e «Garbatella». Autorizzazione all'utilizzo della quota parte dell'importo «non operante» di Euro 555.000,00 del capitolo di bilancio E62502 in deroga, a quanto previsto dall'art. 4 comma 2, della L.R. n. 2 del 27 febbraio 2004 ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 4 Pag. 62

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2004, n. 1012.

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 2523 del 27 dicembre 2001. Programma sperimentale di Fidizia Residenziale denominato «20.000 alloggi in affitto». Individuazione degli interventi ammessi e ammissibili a finanziamento. Rimodulazione Piano operativo regionale, come previsto dal D.M. 15 settembre 2004. Modifica deliberazione Giunta regionale 3 ottobre 2003 n. 952 Pag. 67

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 2004, n. 1025.

Legge regionale 10 agosto 1987, n. 47. Procedimento per l'autorizzazione ai piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi. Comune di San Donato Val di Comino (FR), piano insediamenti produttivi località «Fondi». Pag. 77

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 2004, n. 1033.

Criteri e modalità per il conferimento di borse di studio per tesi di laurea aventi per oggetto tematiche a carattere europeo Pag. 78

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2004, n. 1268.

DOCUP Obiettivo 2 Lazio 2000-2006, Asse IV - Misura IV.1 «Aiuti alle PMI» - Sottomisura IV.1.2 «Aiuti per gli investimenti delle imprese artigiane e delle piccole imprese». Attribuzione risorse zona Obiettivo 2, terzo bando (scadenza 31 marzo 2004). Sospensione dell'accoglimento delle domande relative al bando 2005 Pag. 88

ATTI DIRIGENZIALI DI GESTIONE

DIPARTIMENTO SOCIALE

- DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 15 ottobre 2004, n. 4211.

Istituzione dei nuclei ispettivi regionali finalizzati alle ispezioni degli stabilimenti per la produzione e la lavorazione dei prodotti di origine animale e degli stabilimenti per la raccolta e la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale. Pag. 90

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

- DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 28 ottobre 2004, n. 3781.

Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000/2006 Misura III.4. Approvazione del verbale C.O.M. del 22 ottobre 2004. Individuazione progetti cantierabili della Provincia di Roma; Comune di Sacrofano (Roma). Codice identificativo 04156052609 Pag. 95

- DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 29 ottobre 2004, n. 3850.

Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000/2006 Misura III.4. Approvazione del verbale C.O.M. del 19 ottobre 2004. Individuazione progetti cantierabili della Provincia di Roma; Università Agraria di Riano (Comune di Riano). Codice identificativo 04156052583 Pag. 98

DIREZIONE REGIONALE FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA

- DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 28 ottobre 2004, n. 4374.

LL.RR. 27 giugno 1996 n. 24 e 20 ottobre 1997 n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali - cooperativa sociale: «planet service coop. sociale a r.l.» con sede in Anagni (FR). Sezione B Pag. 103

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

29 OTT. 2004

29 OTT. 2004

ADDI'

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI

.....OMISSIS

Storace - Gargano - Robilotta - Verzaschi


ASSENTI:

DELIBERAZIONE N. 992-

OGGETTO:

Comune di Valentano (Vt). Variante all'art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG - Delibera di C.C. n. 26 del 29/7/2002 - Approvazione





992 29 OTT. 2004

Oggetto: Comune di Valentano (Vt)

Variante all'art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. -

Approvazione

Delibera di C.C. n. 26 del 29/07/2002.

LA GIUNTA REGIONALE



Su proposta del Direttore del Dipartimento

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 05.09.1972, n.8 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione Lazio in materia di urbanistica e di assetto del territorio";

Vista la legge regionale 12.06.1975, n.72;

Vista l'art. 16 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 38 recante "Norme sul governo del territorio";

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, n. 1;

Premesso:

Che il Comune di Valentano (Vt) è dotato, ai fini urbanistici, di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 630 del 17.02.1987;

Vista la deliberazione consiliare n. 26 del 29/07/2002, esecutiva a norma di legge, con la quale il Comune suddetto ha adottato la variante all'art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.;

Preso atto che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nelle forme di legge, non sono state presentate osservazioni avverso la variante in argomento;

Vista la delibera consiliare n. 37 del 25/11/2002, con la quale il Comune di Valentano ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni;

Rilevato che gli atti relativi alla variante in questione sono stati sottoposti all'esame del Comitato Regionale per il Territorio per l'emanazione del parere di competenza ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 31.12.1999, n. 38 e che tale organo consultivo della Regione, con voto n. 52/3 reso nella seduta del 12.02.2004, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante quale Allegato A, ha ritenuto che il suddetto strumento urbanistico sia meritevole di approvazione con le modifiche e le prescrizioni da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

Vista la nota n. 83884 del 28/05/2004 con la quale la Direzione regionale Territorio e Urbanistica ha trasmesso all'Amministrazione comunale di Valentano le modifiche proposte dal Comitato Regionale per il Territorio, invitandola a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni ai sensi del citato art. 3 della 765/67;

Vista la delibera consiliare n. 18 del 28.06.2004, con la quale il Comune di Valentano (Ri) ha deliberato di prendere atto del parere favorevole della Regione Lazio - Dipartimento Territorio - espresso con il suddetto voto del C.R.T. in merito alla richiesta di variante normativa alle N.T.A. del vigente PRG



992 29 OTT. 2004 *Q*

Ritenuto di condividere e fare proprio il predetto voto del Comitato regionale per il Territorio n. 52/3 del 12/02/2004 che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A**;

Esperita la procedura di concertazione con le parti sociali

DELIBERA

1. Di approvare la variante all'art. 10 delle N.T.A. del vigente P.R.G. adottata dal Comune di Valentano (Vt) con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 29/7/2002 secondo le motivazioni e con le modifiche contenute nel parere del Comitato Regionale per il Territorio reso con il Voto n. 52/3 del 12/2/2004, che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A**;
2. La variante normativa è vistata dal Dirigente dell'Area 2B.4 della Direzione regionale Territorio e Urbanistica nell'allegato A e nella delibera di C.C. n. 26 del 29/07/2002 di adozione della variante normativa.

Lazio. Il presente provvedimento sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione



"C.R.T. - Voto.doc"

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

2 - NOV. 2004





REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

ALLEG. n. 992

DEL 29.011.

24/5/2004

Allegato A



COMITATO REGIONALE PER IL TERRITORIO

VOTO n°52/3, DEL 12 FEBBRAIO 2004

OGGETTO: Comune di Valentano (VT)

Variante all'art.10 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. adottata con D.C.C. n°26 del 29/07/02.

IL COMITATO

Vista la nota n°169756 del 06/11/03 con la quale l'Area 4 di questa Direzione ha trasmesso, corredati dalla relazione istruttoria prevista dall'art.14 della L.R.43/77, gli atti tecnico amministrativi relativi alla variante di che trattasi.

Esaminati gli atti e gli elaborati e sentita la Commissione Relatrice costituita dall'arch. Francesco Coccia e dall'arch. Marco Rocchi.

PREMESSO

Il comune di Valentano ha trasmesso con nota n°5661 del 09/12/02 (ns. prot. n°27653 del 17/12/02) la documentazione tecnico amministrativa volta all'ottenimento dell'autorizzazione regionale della variante di cui all'oggetto.

La documentazione a corredo della domanda è la seguente:

- n°5 copie della deliberazione di C.C. n°26 del 29/07/02 con la quale l'Amministrazione ha adottato la variante in oggetto;
- avviso di deposito della variante;
- n°5 copie della deliberazione di C.C. n°37 del 25/11/02 con la quale l'Amministrazione ha preso atto che non sono state presentate osservazioni alla variante in oggetto;
- n°5 copie dell'attestazione con la quale il Segretario Comunale dichiara che avverso la variante in oggetto non sono state presentate osservazioni.

Il comune di Valentano, dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n°630 del 17/02/87, ha adottato con D.C.C. n°26 del 29/07/02 una variante che riguarda la disciplina della - Sottozona E1 - Agricola normale, avverso la quale non sono state presentate osservazioni come attesta la D.C.C. n°37 del 25/11/02.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

La normativa di detta Sottozona oltre ad assegnare indici e parametri tecnici applicativi per l'edificazione fissa un distacco minimo dai confini pari a mt 15,00 od in alternativa "a confine con pareti cieche".

Orbene la variante di che trattasi si limita ad introdurre all'art. 10 delle N.T.A. soltanto la possibilità di derogare dal previsto distacco dai confini, attraverso l'aggiunta alla frase "distacco dai confini = mt 15,00 oppure a confine con pareti cieche" il seguente testo:
"In deroga a quanto sopra previsto, qualora l'edificazione risulti impossibilitata dal distacco dai confini, è possibile costruire a distanza inferiore a condizione che il confinante dia l'autorizzazione e si impegni con atto d'obbligo regolarmente trascritto a posizionare la sua eventuale futura costruzione alla distanza occorrente al raggiungimento di mt 30,00 dal fabbricato autorizzato".

CONSIDERATO

La richiesta variante, riferendosi esclusivamente alla Sottozona E1 – Agricola normale, nasce da motivazioni in ordine a situazioni di frazionamenti catastali costituitisi nel tempo e quindi dall'esigenza di consentire l'edificazione anche in particolari situazioni fondiarie.

Infatti la particolare conformazione di alcuni lotti (estremamente lunghi e stretti) non consente, ai fini edificatori, il rispetto delle distanze dai confini stradali così come stabilito dall'art.10 delle N.T.A. in mt. 15,00, quindi di fatto inibendo la capacità edificatoria dei lotti stessi.


Per la variante proposta, quindi, pur risultando congruente per le finalità sottese e sotto il profilo urbanistico non alterando affatto i parametri volumetrici del piano generale, né incidendo sui criteri generali dello stesso, tuttavia si ritiene utile introdurre alcuni elementi di chiarezza al fine di fissare meglio i limiti dell'applicabilità della deroga di che trattasi nel testo proposto in aggiunta all'art.10 _ Sottozona E1 – Agricola normale – punto b) – comma 3 delle N.T.A. del P.R.G. di Valentano con la riformulazione che segue:
"In deroga a quanto sopra previsto, nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 8/2003, e limitatamente ai lotti di larghezza inferiore a mt 40,00, qualora l'edificazione risulti impossibilitata dal distacco dai confini, è consentito costruire a distanza inferiore, comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dal Codice Civile e a condizione che il confinante autorizzi e si impegni con atto d'obbligo regolarmente trascritto, a posizionare l'eventuale futura costruzione alla distanza occorrente al raggiungimento di mt. 30,00 dal fabbricato antistante".

In dipendenza di quanto premesso e considerato il Comitato Regionale per il Territorio ritiene di poter esprimere

PARERE FAVOREVOLE

alla richiesta di variante normativa al vigente P.R.G., adottata con D.C.C. n° 26 del 29/07/02 relativamente alla sottozona omogenea E1 Agricola normale, per le motivazioni di cui sopra e con le modifiche introdotte.

F.to Il Segretario del C.R.p.T.
(arch. Lucio Zoppini)



F.to Il f.f. di Presidente del C.R.p.T.
(arch. Paolo Ravaldini)